Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 121 DELL'8 MAGGIO 1976:

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Norme integrative e sostitutive del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

(8169)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1975
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 277

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

Provincia di ASCOLI PICENO. — Fedele ai valori già espressi nel corso dell'epopea risorgimentale, le popolazioni picene opposero strenua ed accanita resistenza all'oppressione delle forze germaniche insediatesi col tradimento nel territorio nazionale in seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943.

Già il 12 settembre l'insurrezione degli ascolani si unì alla reazione del locale presidio militare in risposta all'intimazione di resa da parte di unità tedesche dando inizio a moti di ribellione che durarono fino alla liberazione dell'intera provincia.

In nove mesi di dura ed aspra lotta emersero fulgidi episodi quali il combattimento sostenuto da forze partigiane a Colle San Marco, in cui dal 3 al 5 ottobre caddero trenta giovani cittadini; gli scontri di Castel di Croce, Pozza, Fermo, Montefortino, Umito, Montemonaco e nella zona costiera.

I duecentosettantotto caduti in combattimento o fucilati, il gran numero di feriti e deportati, gli arresti e le distruzioni nel quadro di un regime di terrore instaurato dalle forze di occupazione, diedero il segno di quanto valore ed eroismo sappiano esprimere genti tradizionalmente pacifiche, quali quelle ascolane, per amore della libertà e della giustizia, a difesa della Patria, contro la prepotenza e l'oppressione. — Provincia di Ascoli Piceno, 9 settembre 1943-20 giugno 1944.

(4755)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1976, n. **183**.

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON LE REGIONI

Art. 1.

Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonché:

a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;

b) le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attività industriali;

c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorità settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;

d) i criteri e le priorità per la predisposizione da parte delle regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'articolo 7, lettera *c*);

e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo;

f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo articolo 9, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.

Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione, il CIPE è integrato di volta in volta dal presidente della regione direttamente interessata.

Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle regioni meridionali.

Il programma impegna i Ministeri interessati, le aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

Art. 2.

Commissione parlamentare per il Mezzogiorno

E' costituita una commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

La commissione esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali.

A richiesta della commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La commissione può convocare il presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni.

Art. 3.

Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali

Al fine di garantire la partecipazione delle regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, è costituito un comitato composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al Parlamento.

Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è soppresso.

Art. 4.

Attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati a richiesta delle regioni

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, può autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonché delle comunità montane, la Cassa e gli enti collegati possono

essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle regioni meridionali interessate.

Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle regioni meridionali, nonché a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.

La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attività, anche delle istituzioni già operanti nel Mezzogiorno.

Art. 5.

Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle regioni meridionali nelle materie di loro competenza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvederà alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazione e di aggiornamento.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, formato dal presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla commissione di cui all'articolo 2.

Dei membri del consiglio, nove saranno designati dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglie, Sicilia e Sardegna.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio.

Art. 6.

Completamento e trasferimento di opere alle regioni

Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all'articolo 30 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e della legge 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.

Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera *b)* dell'articolo 7, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, della somma di lire 1.600 miliardi.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono trasferite alle regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con i criteri e le modalità indicate dal comitato di cui allo articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.

La Cassa è autorizzata altresì a fornire alle regioni un contributo finanziario *una tantum* di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche.

Le regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'articolo 3.

Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è anche esso trasferito alle regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dello articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata.

Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni.

Art. 7.

Interventi delle regioni e relativi stanziamenti

L'intervento delle regioni finanziato con la presente legge si attua mediante:

a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

b) la concessione da parte delle regioni delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi.

Al finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le regioni, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, nonché con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonché delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi di cui alla presente legge, le regioni interessate hanno facoltà di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 29 e per quanto applicabili agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità regionale.

Art. 8.

Progetti speciali

I progetti speciali di cui all'articolo 1, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalità del progetto è direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.

I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'articolo 1, dalle regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli enti ad essa collegati.

I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalità per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonché l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.

La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale è autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.

Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Art. 9.

Delega per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente alle società finanziarie Nuove iniziative per il sud, S.p.a. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.a. (FINAM) e Finanziaria meridionale, S.p.a. (FIME) nonché all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), in conformità dei seguenti criteri:

a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;

b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attività dei predetti organismi;

c) possibilità di utilizzare per le attività di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 1;

d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle regioni;

e) necessità di un più organico coordinamento fra le attività svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attività svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;

f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge.

Titolo II

INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

Art. 10.

Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale previsto dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, può essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;

3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;

4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento.

Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPE, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

Art. 11.

Condizioni di ammissibilità al contributo, disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande

La concessione del contributo di cui al precedente articolo 10 per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire è deliberata dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli istituti di credito a medio termine abilitati, in conformità delle direttive emanate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il Ministro entro trenta giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, l'ammissione al contributo di cui al precedente articolo 10 è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui al decimo comma del presente articolo, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché degli istituti di cre-

dito a medio termine abilitati, i quali ultimi dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità nel quale sono indicati sia la misura del contributo riconosciuta alla iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, sia gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche agli istituti di credito e agli interessati. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate.

Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno saranno definite le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.

Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione al contributo stesso o della richiesta di parere di conformità corredate dalla documentazione necessaria.

Art. 12.

Procedura per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture.

Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al precedente articolo 10 viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa che si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti, nonché sentita la regione interessata, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il CIPE esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 11.

La Cassa per il Mezzogiorno ogni sei mesi invia al Ministro per il Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformità con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.

Art. 13.

Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca

Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 10, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 11 e 12. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per gli uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 11 e 12, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPE il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della presente legge limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro.

Art. 14.

Sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, nonchè nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S.

Art. 15.

Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali

Il Governo della Repubblica, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per unificare e riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione, anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e nella misura del 35 per cento al restante territorio nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base rispettivamente delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere più sollecita l'erogazione;

b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di lire, nelle zone di cui alla lettera *f*); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera *g*); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera *h*); relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 13, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla concorrenza di un investimento complessivo di 15 miliardi. I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo;

c) attribuzione al CIPE e, per quanto di competenza al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato, nonché della definizione delle procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento tra la concessione del contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante la fissazione della documentazione necessaria e la indicazione di termini per il compimento dei singoli atti;

d) concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli istituti di credito a medio termine, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il tasso annuo di interesse compren-

sivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di riferimento; la misura del finanziamento a tasso agevolato sarà pari al 40 per cento dell'investimento globale; in ogni caso la somma percepita dall'imprenditore a titolo di finanziamento agevolato per investimenti fissi e di contributo previsto dal precedente articolo 10 non dovrà superare la misura del 70 per cento degli investimenti fissi. Detta aliquota massima è aumentabile solo per le maggiorazioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 10;

f) per le iniziative di cui alla precedente lettera *b*) ubicate nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio in aree, da determinare anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione, al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sarà pari al 60 per cento dell'investimento globale;

g) per le iniziative di cui alla precedente lettera *b*) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree, da determinare anche in riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale;

h) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera *b*), ubicate nelle altre province del territorio nazionale ad un tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso di riferimento e ad una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 50 per cento dell'investimento globale;

i) le spese ammissibili al finanziamento dovranno comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La durata massima dei finanziamenti agevolati sarà fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a tre anni; per i nuovi impianti ubicati nei territori meridionali la durata massima dei finanziamenti è elevata a 15 anni comprensivi del periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni;

l) le altre agevolazioni creditizie dell'industria che potranno essere elaborate con successive leggi dovranno tener conto delle esigenze di unificazione del sistema nazionale di credito agevolato ed assicurare un congruo differenziale per il Mezzogiorno.

Saranno altresì previste, anche in relazione allo snellimento delle procedure di cui alla lettera *c*) del presente articolo, apposite norme per eventuali operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni.

Sarà inoltre previsto che per i progetti di investimenti realizzati nei territori non meridionali dalle società o dalle imprese di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per i progetti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.

Sarà infine previsto che il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, possa, con proprio decreto, in caso di eccezionale variazione in aumento del tasso di riferimento, modificare la misura del tasso di interesse agevolato rispetto a quelle fissate dalle lettere di cui al primo comma, ferma restando la proporzione tra le diverse zone.

Resta confermata la facoltà di concedere agli istituti meridionali di credito a medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, il contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie.

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo restano in vigore le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali contenute nelle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 ottobre 1977 per la stipulazione dei relativi contratti.

Ai fini della costituzione del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui al precedente primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 miliardi, che sarà iscritta in appositi capitoli del bilancio dello Stato a partire dall'anno 1976, secondo quote annuali determinate con i decreti delegati di cui al presente articolo. La quota dell'anno 1976 resta determinata in lire 20 miliardi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 20 miliardi — relative all'anno 1976 — con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, quanto al restante importo, anche mediante operazioni di ricorso al mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nelle forme e modalità stabilite nei decreti delegati medesimi.

Al fondo nazionale anzidetto sono attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Coordinamento tra leggi statali e regionali

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno

coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i princìpi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dalla presente legge.

In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, né stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entità dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato.

Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 17.

Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali

La Società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali per la cui realizzazione può essere concesso il contributo di cui al precedente articolo 10 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato.

L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.

La Società di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purché essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto alla imposta fissa di registro di L. 5.000.

Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 18.

Decorrenza delle agevolazioni e norme transitorie

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'articolo 10.

Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 15, si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a quelli in conto capitale. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti delegati si applicano le disposizioni dell'articolo 10 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dei decreti anzidetti per il credito agevolato.

Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro.

Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti

e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.

Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10.

Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per il contributo di cui al precedente articolo 10, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 19.

Norme finali e finanziarie

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 10 si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 7. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto all'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali è destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22 della presente legge. Tale somma sarà ripartita, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fisserà altresì i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima.

Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria.

Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresì ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato.

Art. 20.

Norme concernenti i prestiti esteri

I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipulazione di tale convenzione anche per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 del testo unico medesimo.

Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, nonché dell'articolo 27 del testo unico citato, la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonché per il finanziamento dei progetti speciali.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitali ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

Art. 21.

Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno

Il Governo della Repubblica sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante l'inserimento di tutte le di-

sposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Art. 22.

Finanziamento degli interventi

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno — compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle regioni meridionali ai sensi del precedente articolo 7, per il quinquennio 1976-80 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi del precedente articolo 14 — è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 14.500 miliardi, comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.

L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto, per il periodo stesso, delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonchè delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima è comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 8 della presente legge, e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, prima comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160. L'assegnazione stessa è altresì comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o da realizzare.

Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'articolo 14, nonchè quello per le agevolazioni a favore delle iniziative industriali, di cui agli articoli 10 e 15, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 400 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di complessive lire 300 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi già stanziati ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.000 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.050 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 20 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzato, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno prelevate:

a) sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 miliardi di cui al precedente articolo 7, le somme destinate alle regioni che verranno versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale;

b) sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'I.N.P.S., le somme da versare all'I.N.P.S. stesso per lo sgravio contributivo di cui al precedente articolo 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli impegni che ai sensi del precedente primo comma la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984, e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività produttive.

Il contributo in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SVIMEZ —, di cui all'articolo 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è elevato, per il quinquennio 1976-1980, da lire 250 milioni a lire 600 milioni. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini del versamento all'I.N.P.S. degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 589, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'I.N.P.S., nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Art. 23.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1976

LEONE

MORO — ANDREOTTI — STAMMATI — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1976.

Dichiarazione di calamità naturale, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per gli eventi che hanno colpito il 6 maggio 1976 il territorio delle province di Udine e Pordenone e nomina del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che, per effetto dei movimenti sismici verificatisi il 6 maggio c.a. nelle province di Udine e di Pordenone, sussistono le condizioni per far luogo alla dichiarazione di calamità naturali degli eventi, per la loro particolare gravità;

Visto l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Sono dichiarati calamità naturali di particolare gravita gli eventi che hanno colpito il territorio delle province indicate in epigrafe.

L'on. Giuseppe Zamberletti, sottosegretario di Stato per l'interno, è nominato commissario con i compiti previsti dai commi quarto e quinto dell'art. 5 della legge sopra citata.

Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal dott. Domenico Spaziante, prefetto della provincia di Udine, dal dott. Mario Argentieri, prefetto della provincia di Pordenone, e dal gen. di div. Mario Rossi, comandante della divisione «Mantova», quali vice-commissari.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 7 maggio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

(5472)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Bagnoregio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 gennaio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le località Civita e Le Renare site nell'ambito del territorio comunale di Bagnoregio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bagnoregio;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da un gruppo di cittadini di Bagnoregio, è da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la località Civita ha notevole interesse pubblico perché l'antica borgata abbandonata, posta sulla platea di un colle tufaceo, assai caratteristica nel complesso delle sue costruzioni, con la chiesa di S. Donato, la porta d'ingresso all'abitato, i vecchi edifici con archi, portali, le pittoresche viuzze, colonne romane sparse, cippi funerari e iscrizioni, forma tutto un insieme di cose immobili di notevole interesse estetico e tradizionale; rilevato che tale complesso, circondato da un pittoresco paesaggio di piccole caratteristiche alture, con fossi, valloni, burroni, soggetti a notevoli fenomeni di erosione, sì da formare un paesaggio ed un panorama di rilevante bellezza; osservato che esistono punti di visuale nell'interno di Civita, che, data la loro elevata ubicazione, offrono vastissimi panorami; visto inoltre che la località Le Renare, suggestive alture nel loro complesso densamente ricche di verde ad ovest dell'abitato di Bagnoregio, al quale fanno da pittoresco sfondo, hanno notevole interesse panoramico e paesaggistico;

Decreta:

L'antico agglomerato di Civita con il territorio circostante e la località Le Renare nel territorio del comune di Bagnoregio hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

località Civita: partendo dal punto d'incontro del fosso della Granciaia con la strada Vetriolo-S. Michele in Teverina, il limite del vincolo segue verso nord il fosso della Granciaia ed il fosso Torbido sino alla mulattiera per Mercatello, segue detta mulattiera sino a Mercatello, indi verso ovest segue il costone collinare pervenendo alla strada Bagnoregio-Civita, la segue verso ovest e quindi verso est, poi segue verso nord-ovest il costone sino a pervenire alla quota 490, indi il costone che verso nord-est, attraverso quota 369, raggiunge il confine del comune di Bagnoregio (fosso Lubriano); quindi segue verso levante il confine comunale di Bagnoregio sino alla strada Vetriolo-S. Michele in Teverina, segue detta strada verso ovest insieme al tracciato di confine del comune, lascia quindi con questo la strada e la raggiunge nuovamente, poi prende a seguire la menzionata strada Vetriolo-S. Michele in Teverina verso nord-ovest pervenendo al punto d'incontro col fosso della Granciaia;

località Le Renare-Palare: il territorio proposto per il vincolo è racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dall'incrocio di viale Armando Diaz con la via del Divino Amore, il limite del vincolo segue verso ovest via del Divino Amore sino all'incrocio con la vicinale del Pianaccio fino al fosso delle Renare, poi segue il fosso verso est sino alla strada allacciantesi al viale Armando Diaz.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma curerà che il comune di Bagnoregio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro i termini di legge giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 25 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Verbale n. 12

Oggi, 25 gennaio 1971, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) BAGNOREGIO - Località Civita: vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'antico agglomerato di Civita con il territorio circostante e la località Le Renare nel comune di Bagnoregio, delimitati come segue:

partendo dal punto d'incontro del fosso della Granciaia con la strada Vetriolo-S. Michele in Teverina, il limite del vincolo segue verso nord il fosso della Granciaia ed il fosso Torbido sino alla mulattiera per Mercatello, segue detta mulattiera sino a Mercatello, indi verso ovest segue il costone collinare pervenendo alla strada Bagnoregio-Civita, la segue verso ovest e quindi verso est, poi segue verso nord-ovest il costone sino a pervenire alla quota 490, indi il costone che verso nord-est, attraverso quota 369, raggiunge il confine del comune di Bagnoregio (fosso Lubriano); quindi segue verso levante il confine comunale di Bagnoregio sino alla strada Vetriolo-S. Michele in Teverina, segue detta strada verso ovest insieme al tracciato di confine del comune, lascia quindi con questo la strada e la raggiune nuovamente, poi prende a seguire la menzionata strada Vetriolo-S. Michele in Teverina verso nord-ovest pervenendo al punto d'incontro col fosso della Granciaia.

Le Renare-Palare: il territorio proposto per il vincolo è racchiuso entro il seguente perimetro:

partendo dall'incrocio di viale Armando Diaz con la via del Divino Amore, il limite del vincolo segue verso ovest via del Divino Amore sino all'incontro con la vicinale del Pianaccio fino al fosso delle Renare, poi segue il fosso verso est fino alla strada allacciantesi al viale Armando Diaz.

(*Omissis*).

(4869)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Determinazione del prezzo di acquisto dell'alcool proveniente dalla distillazione dei vini di produzione nazionale, nel secondo anno di applicazione della legge 22 aprile 1975, n. 124.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, recante norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., il compito di procedere, per un triennio successivo alla sua entrata in vigore, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione al mercato interno e per la esportazione, di quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione di determinati vini di produzione nazionale;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto-legge, secondo il quale l'A.I.M.A. deve effettuare gli acquisti di alcool ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Attesa la necessità di provvedere alla fissazione di tali prezzi per l'alcool da acquistare nel secondo anno di applicazione del decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nel secondo anno di applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124, gli acquisti di alcool saranno effettuati dall'A.I.M.A. al prezzo di L. 610 ad ettolitro e per grado alcoolico.

Detto prezzo, applicabile a merce nuda partenza distilleria è corrisposto per l'alcool rettificato buon gusto ottenuto dalla distillazione di determinati vini da pasto di produzione nazionale, avente i requisiti previsti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 90 gradi, idoneo soltanto per la denaturazione a condizione che esso non superi il 6% di ciascuna partita di alcole ceduta all'A.I.M.A.

Art. 2.

Gli acquisti da parte dell'A.I.M.A. possono avere per oggetto anche l'alcool etilico grezzo da vino con gradazione non inferiore a 52 gradi. In tal caso il prezzo di acquisto sopra indicato è decurtato di L. 100 per grado e per ettolitro a copertura delle spese di rettificazione.

Art. 3.

L'alcool da acquistare deve provenire dalla lavorazione dei vini che sono stati avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole nel limite massimo delle quantità di vino che hanno dichiarato con le denunce di produzione del raccolto della vendemmia 1975.

Ai fini dell'accertamento dell'osservanza di cui al comma precedente, il distillatore deve produrre alla A.I.M.A., per ogni partita di alcool a questa ceduto, in aggiunta al certificato dell'U.T.I.F. competente per territorio, copia della bolletta di accompagnamento del vino dal quale l'alcool è stato ricavato e copia della denuncia di produzione della vendemmia 1975, che il venditore del vino stesso deve consegnare al distillatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5350)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1976.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° ottobre 1979.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 17 successivo, concernente la emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9% di scadenza 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% di scadenza 1° ottobre 1979, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in dieci tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, di cui la prima, all'esterno, comprende le cedole n. 1 e n. 2 di scadenza, rispettivamente, 1° aprile e 1° ottobre 1976; l'altra, attaccata al corpo del titolo, comprende sei cedole, da quella n. 3, di scadenza 1° aprile 1977 a quella n. 8, di scadenza 1° ottobre 1979.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta un particolare dell'opera di Pierre Paul Rubens: « Romolo e Remo allattati dalla lupa », in formato grande nel corpo del titolo ed in formato ridotto in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale sostenuta in basso da una formella con ornamenti dello stesso genere e scudo centrale; all'interno una targa delimitata in alto da un motivo ornamentale architettonico ad ovoli, che segue l'andamento del timpano e si appoggia a due mensole schiacciate, tra le quali vi è la riproduzione, a tratteggio finissimo, della « Veduta del Colle Capitolino », particolare, da un'incisione di Rinaldo Di Giuseppe.

Al centro sul prospetto del corpo del titolo campeggia in carattere grande, colore rosso mattone chiarissimo, l'indicazione « 1979 ». Nello scudo esistente nella cornice sul prospetto del corpo del titolo, in basso, sul sottofondino, è riportata, in grande, l'indicazione « 9% ».

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spa-

zio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9% - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1979 - LEGGE 26 APRILE 1975, N. 132 E DECRETO MINISTERIALE 13 SETTEMBRE 1975 - TITOLO AL PORTATORE - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE - (IMPORTO IN LETTERE) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE - (IMPORTO IN LETTERE) - SERIE (NUMERO DELLA SERIE) - N° (NUMERO DEL TITOLO) - ISCRITTO NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO - CON GODIMENTO DAL 1° OTTOBRE 1975 - ROMA, 1° OTTOBRE 1975 - IL DIRETTORE GENERALE (G. DI IORIO) - V° PER LA CORTE DEI CONTI (M. FRANCESE) - IL PRIMO DIRIGENTE (GIORDANO) - N. 682.400 DI POS. (SERIE IV) ».

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, un pannello a forma rettangolare a motivi floreali stilizzati.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9% di scadenza 1° ottobre 1979; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda: « DIREZIONE GEN. DEL DEBITO PUBBLICO ».

Al centro del prospetto di ogni cedola campeggia in carattere grande, colore rosso mattone chiarissimo, la indicazione « 1979 ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato, recanti, rispettivamente, la indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola, nonché, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Negli angoli superiori di entrambi gli spazi quadrangolari suddetti è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 9% - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1979 - LEGGE 26 APRILE 1975, N. 132 E D.M. 13 SETTEMBRE 1975 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola nonché del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « - B.T.P. 9% - 1° OTTOBRE 1979 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso-bruno;
per i titoli da L. 20.000 in arancione;
per i titoli da L. 50.000 in verde-smeraldo;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio-lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola-malva;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno-seppia;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde-pisello;
per i titoli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 352.

(5349)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.
Approvazione del registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 60, 61 e 62 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

E' approvato l'allegato modello di registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

Il modello anzidetto entra in vigore dal 1° giugno 1976.

Il presente decreto e l'allegato modello saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO

Registro di entrata e uscita delle sostanze e preparazioni soggette alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685 - Articoli 60, 61, 62, 67, 68)

Modello .... approvato con decreto ministeriale del .... n. ....

REGISTRO DI ENTRATA E USCITA DELLE SOSTANZE E PREPARAZIONI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685 - Articoli 60, 61, 62, 67, 68)

(*) Farmacia . . . .

Sede . . . .

Titolare ☐
Direttore ☐ Dott. . . . .

(Contrassegnare la qualifica pertinente)

(*) Ente o Impresa . . . .

Sede . . . .

Autorizzata a . . . .

con Decreto Ministeriale n. . . . .

del . . . .

(*) Gli estremi possono essere apposti anche con timbro.

NORME D'USO

Ogni pagina del registro deve essere intestata a una sola sostanza quando il movimento si riferisce alla sostanza come tale; quando il movimento si riferisce a una preparazione farmaceutica ogni pagina deve essere intestata a una singola forma e dose di medicamento oppure a una singola confezione e, conseguentemente, la registrazione deve essere coerente al sistema adottato e cioè per numero di dosi unitarie oppure per numero di confezioni.

Alla fine di ogni pagina deve essere riportato il numero della pagina dello stesso o altro registro, in cui prosegue la registrazione.

L'operazione a fine pagina riassuntiva delle entrate e delle uscite e quella di riporto non è necessaria quando la registrazione prosegue nelle pagine consecutive.

E' consentita la ripartizione dei registri destinando a ciascuna sostanza o preparazione un numero di pagine proporzionato al movimento previsto.

Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi di forza maggiore documentabili, come di seguito specificate:

a) il movimento di entrata e di uscita delle preparazioni nel magazzino prodotti finiti delle imprese autorizzate all'impiego, nel magazzino dei grossisti e depositari autorizzati e nelle farmacie deve essere registrato entro il trentesimo giorno dell'avvenuto movimento; per le farmacie le operazioni di uscita possono essere registrate con un unico dato riassuntivo mensile.

NOTE

(1) Indicazione della sostanza o preparazione.

(2) Il numero dell'operazione deve essere progressivo per ogni sostanza o preparazione nell'arco dell'anno solare.

(3) Giorno e mese del movimento effettivo di entrata e di uscita.

(4) Nel caso di movimento in ENTRATA, indicazione, a seconda dei casi, degli estremi:

a) del buono acquisto emesso;

b) del permesso di importazione;

c) degli altri documenti giustificativi dell'operazione per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione o all'impiego.

Nel caso del movimento in USCITA, indicazione, a seconda dei casi, degli estremi:

a) del buono acquisto ricevuto;

b) del permesso di esportazione;

c) del verbale di distruzione;

d) degli altri eventuali documenti giustificativi dell'operazione per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione o all'impiego.

(5) Nel caso di movimento in ENTRATA, a seconda dei casi:

a) indicare il nome della ditta cedente;

b) gli enti e le imprese autorizzate all'impiego, quando trattasi di operazioni relative a movimenti dei propri prodotti, devono indicare il nome della preparazione, la forma farmaceutica e il numero di lotto.

Nel caso di movimento in USCITA, a seconda dei casi:

a) indicare il nome della ditta acquirente;

b) gli enti e le imprese autorizzate all'impiego, quando trattasi di operazioni relative a movimenti dei propri prodotti, devono indicare il nome della preparazione, la forma farmaceutica ed il numero di lotto.

N.B. — Gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione devono dare indicazioni sufficienti a consentire il collegamento dei dati di entrata e di uscita con i dati del registro di lavorazione.

(6) Deve essere indicata l'unità di misura impiegata (unità di peso o volume o numero dei pezzi).

(7) Il dato relativo alla giacenza è obbligatorio soltanto per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione. I quantitativi devono essere indicati nella stessa unità di misura utilizzata per la colonna (6).

Il presente registro è composto di numero duecento pagine firmate per l'Autorità Sanitaria Locale da

Timbro
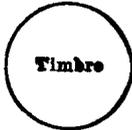
Firma ....

...., lì ....

(5064)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558, concernente alcune modifiche al modo di pagamento della tassa speciale sui contratti di borsa da parte degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, che detta disposizione per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute;

Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1079, portante nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di borsa;

Visti l'articolo unico della legge 14 agosto 1960, numero 826, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589; l'art. 20, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e l'art. 1, ultimo comma, della legge 11 ottobre 1973, n. 636;

Visti il decreto interministeriale 7 dicembre 1960 e i decreti del Ministro per il tesoro 15 marzo 1963, 14 dicembre 1963 e 30 ottobre 1971;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1975;

Atteso che in forza dell'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558, gli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio, possono essere autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse relative a contratti di borsa per contanti, a termine e di riporto su titoli e valori;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai sensi della citata legge n. 558, le modalità da osservare per tale sistema di pagamento;

Decreta:

Art. 1.

Gli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio e che intendono, ai sensi dell'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558, essere autorizzati a corrispondere in modo virtuale le tasse relative ai contratti di borsa per contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, devono inviare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, tramite l'intendenza di finanza nella cui circoscrizione esercitano la loro attività, apposita domanda in bollo corredata:

a) da una dichiarazione sottoscritta dall'agente di cambio, contenente il numero presuntivo delle opera-

zioni di borsa per contanti, a termine e di riporto su titoli e valori che potranno essere da essi effettuate nel corso di un anno solare e l'importo delle corrispondenti tasse dovute;

b) da cinque esemplari di ciascuno dei modelli di foglietti per contratti di borsa conformi alle vigenti disposizioni, a redazione meccanografica, che l'agente di cambio intende predisporre e adoperare per le operazioni stesse.

Il Ministero delle finanze, ove ritenga di accordare l'autorizzazione, provvede a mezzo dell'ufficio del registro competente per la ripartizione della tassa annuale in due rate eguali anticipate, scadenti la prima entro venti giorni dalla data di notificazione dell'autorizzazione e la seconda entro il 20 luglio dello stesso anno. Qualora l'autorizzazione sia concessa nel secondo semestre, il pagamento dell'importo della tassa deve essere effettuato in unica soluzione, entro i venti giorni dalla notifica dell'autorizzazione stessa.

Su ogni parte o sezione dei foglietti approvati, oltre che all'ammontare del tributo ed agli altri elementi previsti dalle vigenti disposizioni, devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale al pagamento in modo virtuale.

Art. 2.

Gli agenti di cambio autorizzati al pagamento in modo virtuale devono tenere un apposito registro, sul quale devono essere annotati cronologicamente, con numerazione progressiva, tutti i contratti conclusi col loro intervento nel corso dell'anno, specificando altresì in separate colonne il numero d'individuazione del foglietto usato, quello dell'operazione risultante dal libro giornale, nonché il tipo, la data e la scadenza di ogni contratto, la specie dei titoli negoziati, la loro quantità o valore nominale, il prezzo pattuito e il tributo dovuto.

Il registro a fogli numerati deve essere presentato, prima dell'uso, all'ufficio del registro territorialmente competente, il quale apporrà su ogni pagina il bollo a calendario e sull'ultima farà constare, con dichiarazione datata e firmata, il numero delle pagine del registro medesimo. E' consentito l'impiego di registri a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

Il registro, che è obbligatorio esibire in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio successivo deve essere presentata apposita denuncia all'ufficio del registro competente, sottoscritta dall'agente di cambio, contenente il numero dei contratti di borsa conclusi nell'anno e l'ammontare complessivo del relativo tributo dovuto.

L'ufficio del registro, previ gli opportuni controlli, procede alla liquidazione definitiva della tassa dovuta per l'anno precedente, imputandone la differenza a debito o a credito nella prima rata semestrale od, occorrendo, in quelle successive.

Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta dall'ufficio del registro come base per la liquidazione provvisoria della tassa per l'anno in corso, ripartendone il pagamento in due rate eguali scadenti rispettivamente entro venti giorni dalla data di notifica della liquidazione definitiva ed il 20 luglio dello stesso anno.

Il registro di cui al presente articolo dovrà essere conservato dall'agente di cambio per cinque anni dall'ultima operazione annotata.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto s'intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'agente di cambio, che intende rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'ufficio del registro competente.

In ciascuna delle ipotesi previste dai precedenti commi, l'agente di cambio deve presentare la denunzia di cui al quarto comma dell'art. 2 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la revoca o la rinuncia.

Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva, dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

Art. 4.

L'autorizzazione è immediatamente revocata qualora l'agente di cambio non abbia osservato le formalità indicate negli articoli precedenti o non abbia corrisposto nei termini prescritti le rate od i conguagli di tasse dovuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5262)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Approvazione dei modelli di bollettario buoni acquisto per gli enti e le aziende autorizzate all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 38 e 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

Sono approvati gli allegati modelli di bollettario buoni acquisto dei quali uno per gli enti e le aziende autorizzate all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e l'altro per le farmacie.

I modelli anzidetti entrano in vigore dal 1° giugno 1976.

Il presente decreto e gli allegati modelli saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO

Bollettario n. 200 buoni acquisto per le imprese o enti autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni (articoli 38, 39 e 41 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975)

Norme e avvertenze per l'impiego dei buoni acquisto

1) Il nome, l'indirizzo e gli estremi della autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità relativi sia alla ditta richiedente che alla ditta cedente, così come il nome del titolare o direttore della farmacia, possono essere apposti anche con ùn timbro; lo stesso vale per le date.

2) La sezione seconda del buono acquisto costituisce documentazione di uscita e non documento di accompagnamento della merce

3) Le annotazioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art 41 della legge n 685 del 22 dicembre 1975 devono essere riportate sulla sezione seconda del buono acquisto; è sufficiente che tali annotazioni siano riportate su uno soltanto di più buoni acquisto quando questi buoni si riferiscono ad un'unica bolla di consegna cumulativa

4) Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 39 della legge n 685 del 22 dicembre 1975 è sufficiente un'unica fattura per più buoni acquisto relativi a forniture effettuate da una stessa ditta anche per più consegne.

5) La sezione terza del buono acquisto deve essere rimessa al Ministero della sanità - Ufficio centrale stupefacenti, o all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessione risultante dalla data apposta sulla sezione terza stessa

6) Nel caso che una richiesta di cessione non possa essere soddisfatta il cedente dovrà restituire al richiedente le sezioni seconda e terza non utilizzate; dette sezioni dovranno essere annullate ed allegate alla sezione prima.

7) Nel caso di merce consegnata tramite deposito (autorizzato ai sensi della legge n 685) la fattura può essere rilasciata o dal deposito o dalla casa produttrice della merce

BUONO ACQUISTO №

SEZIONE PRIMA

(rimane alla Ditta richiedente)

Si richiede alla Ditta

Nome ditta cedente — Indirizzo completo

la cessione del sottospecificato prodotto

qualità ....

quantità ....

dalla Ditta richiedente sottoindicata

Nome ditta richiedente — Indirizzo completo

data ______________

per la ditta richiedente ______________
(firma del responsabile di cui al comma 4° art. 15 legge n. 685 del 22-12-75)

BUONO ACQUISTO №

SEZIONE SECONDA

(rimane alla Ditta cedente)

Si richiede alla Ditta

Nome ditta cedente — Indirizzo completo

la cessione del sottospecificato prodotto

qualità ....

quantità ....

dalla Ditta richiedente sottoindicata

Nome ditta richiedente — Indirizzo completo

data ______________

per la ditta richiedente ______________
(firma del responsabile di cui al comma 4° art. 15 legge n. 685 del 22-12-75)

BUONO ACQUISTO №

SEZIONE TERZA

(da inviare a cura della Ditta cedente al Ministero della Sanità)

La Ditta

Nome ditta cedente — Numero e data autorizzaz. Ministero Sanità
Indirizzo completo

cede il sottospecificato prodotto

qualità ....

quantità ....

alla Ditta richiedente sottoindicata

Nome ditta richiedente — Numero e data autorizzaz. Ministero Sanità
Indirizzo completo

data ______________

per la ditta che cede ______________
(firma del responsabile di cui al comma 4° art. 15 legge n 685 del 22-12-75)

(colore bianco)

BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO

Bollettario n. 200 buoni acquisto per le imprese o enti autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni (articoli 38, 39 e 41 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975)

Norme e avvertenze per l'impiego dei buoni acquisto

1) Il nome, l'indirizzo e gli estremi della autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità relativi sia alla ditta richiedente che alla ditta cedente, così come il nome del titolare o direttore della farmacia, possono essere apposti anche con un timbro; lo stesso vale per le date

2) La sezione seconda del buono acquisto costituisce documentazione di uscita e non documento di accompagnamento della merce

3) Le annotazioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art 41 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975 devono essere riportate sulla sezione seconda del buono acquisto; è sufficiente che tali annotazioni siano riportate su uno soltanto di più buoni acquisto quando questi buoni si riferiscono ad un'unica bolla di consegna cumulativa

4) Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 39 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975 è sufficiente un'unica fattura per più buoni acquisto relativi a forniture effettuate da una stessa ditta anche per più consegne

5) La sezione terza del buono acquisto deve essere rimessa al Ministero della sanità - Ufficio centrale stupefacenti, o all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessione risultante dalla data apposta sulla sezione terza stessa

6) Nel caso che una richiesta di cessione non possa essere soddisfatta il cedente dovrà restituire al richiedente le sezioni seconda e terza non utilizzate; dette sezioni dovranno essere annullate ed allegate alla sezione prima

7) Nel caso di merce consegnata tramite deposito (autorizzato ai sensi della legge n 685) la fattura può essere rilasciata o dal deposito o dalla casa produttrice della merce.

BUONO ACQUISTO №

SEZIONE PRIMA

(rimane alla farmacia richiedente)

Si richiede alla Ditta

Nome ditta cedente — Indirizzo completo

la cessione del sottospecificato prodotto

qualità ....

quantità ....

dalla farmacia richiedente sottoindicata

Cognome e nome del titolare o direttore della farmacia richiedente
Indirizzo completo della farmacia

data ....

per la farmacia richiedente ....
(firma del titolare o direttore della farmacia)

BUONO ACQUISTO №

SEZIONE SECONDA

(rimane alla Ditta cedente)

Si richiede alla Ditta

Nome ditta cedente — Indirizzo completo

la cessione del sottospecificato prodotto

qualità ....

quantità ....

dalla farmacia richiedente sottoindicata

Cognome e nome del titolare o direttore della farmacia richiedente
Indirizzo completo della farmacia

data ....

per la farmacia richiedente ....
(firma del titolare o direttore della farmacia)

BUONO ACQUISTO №

SEZIONE TERZA

(da inviare a cura della Ditta cedente all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia)

La Ditta

Nome ditta cedente — Numero e data autorizzaz. Ministero Sanità
Indirizzo completo

cede il sottospecificato prodotto

qualità ....

quantità ....

alla farmacia richiedente sottoindicata

Cognome e nome del titolare o direttore della farmacia richiedente
Indirizzo completo della farmacia

data ....

per la ditta che cede ....
(firma del responsabile di cui al comma 4° art. 15 legge n 685 del 22-12-75)

(colore verdino)

(5063)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale della casa da gioco di Saint Vincent.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa di gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dagli impiegati tecnici della casa da gioco di Saint Vincent, la misura fissa mensile è così determinata:

1ª categoria ed equiparati	L. 560.000
2ª categoria	» 520.000
3ª categoria *A*)	» 480.000
3ª categoria *B*)	» 400.000
allievi anziani	» 200.000
allievi	» 150.000

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dal 1° marzo 1976.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5153)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti il facchinaggio nell'ambito delle ferrovie dello Stato limitatamente al comune di Messina, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

11ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 142.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1976.

Classificazione fra le provinciali di otto strade in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 27 marzo 1975, n. 21, con il quale l'amministrazione provinciale di Pordenone ha deliberato di promuovere la classificazione fra provinciali delle seguenti otto strade comunali:

1) di Tremeacque - dall'innesto della strada provinciale « del Fiume » a S. Andrea, per Cecchini, Rivarotta, fino al confine con la provincia di Treviso (ponte di Tremeacque sul fiume Livenza), lunghezza chilometri 9,000;

2) di Prata - dall'innesto della strada provinciale « di Tamai » per Prata di Sopra fino all'innesto con la strada provinciale « Opitergina » a Prata, lunghezza km 7,300;

3) di Sacile - dall'innesto passaggio a livello FF.SS. a Sacile (S. Odorico) per Tamai, Prata di Sopra all'innesto con la strada provinciale « di Prata », lunghezza km 10,300;

4) del Venchiaruzzo - dall'abitato di Cordenons per bivio « Croce del Venchiaruzzo », guado sul « Meduna » fino alla strada provinciale « del Sile » al bivio Fornaci, lunghezza km 8,150;

5) di Castel d'Aviano - dalla piazza di Castel d'Aviano (via Sacile) all'innesto strada provinciale « del Gorgazzo » a Vigonovo, lunghezza km 8,100;

6) dei Magredi - dall'innesto della strada provinciale « Vivarina » a Vivaro per l'abitato di S. Foca fino all'innesto strada provinciale « di Cordenons » a Sedrano, lunghezza km 9,200;

7) di Chievolis - dall'innesto della strada statale n. 552 « del monte Rest », (ponte Racli) attraverso l'abitato di Faidona, fino all'inizio dell'abitato di Chievolis, confine di comune, lunghezza km 2,700;

8) di Pradis - dall'innesto della strada provinciale « della Val Cosa » (a Clauzetto) per Pielungo fino all'innesto strada provinciale « della Val d'Arzino » (bivio per Pielungo), lunghezza km 12,500,

per una lunghezza complessiva di circa km 67 + 250;

Visto il voto n. 642 in data 7 ottobre 1975, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso in proposito parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette strade possono essere provincializzate ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le seguenti strade comunali:

1) di Tremeacque;
2) di Prata;
3) di Sacile;
4) del Venchiaruzzo;
5) di Castel d'Aviano;
6) dei Magredi;
7) di Chievolis;
8) di Pradis,

di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km 67 + 250 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5159)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Determinazione del contributo addizionale per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati per l'anno 1976.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2), della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione della categoria in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1976 alla determinazione della misura del contributo per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati;

Decreta:

Per l'anno 1976 il contributo dovuto dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2), della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito nella misura di L. 59,20 per ogni giornata di lavoro accertata ai fini del contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 11 novembre 1954, n. 1136, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5264)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 febbraio 1976.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Pakistan.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 18 marzo 1971, con la quale le provenienze dal Pakistan sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Pakistan è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 18 marzo 1971 per le provenienze dal Pakistan perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976:

Feri Francesco, notaio residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Giunchi Paolo, notaio residente nel comune di Dorgali, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì.

(5277)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Salvatore Galgano, nato a Castellaneta (Taranto) il 27 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 21 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4974)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 98, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 dicembre 1971 dal prof. Lorenzo Pollini, avverso il provvedimento ministeriale n. 1017 N.I. del 24 giugno 1971 relativo al gravame proposto dall'interessato avverso il trasferimento per servizio dall'istituto magistrale di Ferrara a quello di Arcidosso.

(5229)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 27 aprile 1976, la provincia di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2062/M)

Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Monte Grimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2055/M)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 aprile 1976, la provincia di Belluno, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 320.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2063/M)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 aprile 1976, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 427.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2064/M)

Autorizzazione alla provincia di Pavia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 aprile 1976, la provincia di Pavia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.269.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2065/M)

Autorizzazione alla provincia di Verona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 aprile 1976, la provincia di Verona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.445.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2066/M)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Bracciano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2054/M)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Montefelcino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2060/M)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 aprile 1976, il comune di Nasino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2061/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2056/M)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2057/M)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.742.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2058/M)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.544.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2059/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 5 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	916 —	916 —	915,90	916 —	916 —	915,90	915,90	916 —	916 —	916 —
Dollaro canadese	933,60	933,60	935 —	933,60	933,67	933,50	934,50	933,60	933,60	933,60
Franco svizzero	368,05	368,05	367,95	368,05	367,94	368,10	368,05	368,05	368,05	368 —
Corona danese	151,72	151,72	152 —	151,72	151,64	151,70	151,60	151,72	151,72	151,70
Corona norvegese	168,52	168,52	168,50	168,52	168,47	168,50	168,45	168,52	168,52	168,50
Corona svedese	209,65	209,65	210 —	209,65	209,61	209,60	209,75	209,65	209,65	209,65
Fiorino olandese	341,40	341,40	341,50	341,40	341,28	341,40	341,30	341,40	341,40	341,40
Franco belga	23,64	23,64	23,70	23,64	23,62	23,60	23,64	23,64	23,64	23,65
Franco francese	196,10	196,10	195,83	196,10	195,83	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10
Lira sterlina	1678,50	1678,50	1678,25	1678,50	1679,94	1678,40	1678,85	1678,50	1678,50	1678,50
Marco germanico	362,10	362,10	362,50	362,10	361,91	361,95	361,90	362,10	362,10	362,10
Scellino austriaco	50,562	50,562	50,52	50,562	50,52	50,55	50,59	50,562	50,562	50,55
Escudo portoghese	30,80	30,80	30,80	30,80	30,84	30,80	30,85	30,80	30,80	30,80
Peseta spagnola	13,59	13,59	13,60	13,59	13,57	13,58	13,5775	13,59	13,59	13,60
Yen giapponese	3,105	3,105	3,08	3,105	3,07	3,10	3,790	3,105	3,105	3,10

Media dei titoli del 5 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,350
» 5 % (Ricostruzione)	96,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,100
» 5 % (Città di Trieste)	91,200
» 5 % (Beni esteri)	99,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	81,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,650
» 9 % » » 1975-90	97,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,100
» poliennali 7 % 1978	94,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	915,95
Dollaro canadese	934,05
Franco svizzero	368,05
Corona danese	151,66
Corona norvegese	168,485
Corona svedese	209,70
Fiorino olandese	341,35
Franco belga	23,64
Franco francese	196,10
Lira sterlina	1678,675
Marco germanico	362 —
Scellino austriaco	50,576
Escudo portoghese	30,825
Peseta spagnola	13,584
Yen giapponese	3,092

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a cinquecento posti di commesso giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a cinquecento posti nella qualifica iniziale di commesso nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1976, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Ritenuto che occorre sostituire il componente dott. Paolo Fattori, che ha lasciato la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, per essere stato destinato ad esercitare funzioni giurisdizionali;

Decreta:

Il dott. Mario Iannelli, magistrato di tribunale addetto al Ministero, ufficio terzo dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, è nominato componente della commissione esaminatrice in sostituzione del dott. Paolo Fattori.

Roma, addì 6 aprile 1976

Il Ministro: Bonifacio

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1976
Registro n. 11 *Giustizia, foglio n.* 60

(5294)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976, registro n. 8 Difesa, foglio n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 del 2 aprile 1976;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77, di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1976, indicato in preambolo, è prorogato al 17 maggio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: Forlani

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 298

(5399)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi cinquanta posti di operaio dell'armamento in prova per le esigenze dei compartimenti di Milano, Trieste, Genova, Bologna e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi cinquanta posti di operaio dell'armamento in prova, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1677, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 376, avrà luogo il giorno 23 maggio 1976, con inizio alle ore 7,30, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Milano:

istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71;

liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche, 73;

Sede di Trieste:

liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1;

Sede di Genova:

liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2 (cancello);

Sede di Bologna:

liceo scientifico « A. Righi », viale C. Pepoli, 3;

Sede di Cagliari:

liceo ginnasio « G. Dettori », via Cugia, 2.

(5396)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria generale del concorso, per esame teorico-pratico, a tredici posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento di pari data n. 1612;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975, registro n. 3, foglio n. 75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 15 aprile 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1975, con il quale il numero dei posti del predetto concorso è stato elevato da sette a tredici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1976;

Visti i processi verbali della commissione esaminatrice del concorso;

Visto l'art. 3 della legge 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esame teorico-pratico, a tredici posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto sopracitato:

1. Pozzi Armando	punti	18 1/15
2. Gugliucci Roberto	»	17 5/15
3. De Stefano Alessandro	»	17 4/15
4. Castiglia Giuseppe	»	17 3/15
5. Catricalà Antonio	»	16 1/15
6. Bochicchio Aldo	»	15 10/15
7. Mango Maurilio	»	15 8/15
8. Malinconico Carlo	»	15 6/15
9. Honorati Andrea	»	15 2/15
10. Prestipino Antonio (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 5, ultimo comma)	»	15
11. Pignatone Gianfranco	»	15
12. Polizzi Giovanni Paolo	»	14 12/15
13. D'Agostino Filoreto	»	14 11/15
14. Dessì Luigi	»	14 6/15
15. Smirne Emanuele	»	13 12/15
16. Scattarelli Nicola	»	13 8/15
17. Ferrante Lucia	»	13 7/15

Art. 2.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso predetto:

1) Pozzi Armando;
2) Gugliucci Roberto;
3) De Stefano Alessandro;
4) Castiglia Giuseppe;
5) Catricalà Antonio;
6) Bochicchio Aldo;
7) Mango Maurilio;
8) Malinconico Carlo;
9) Honorati Andrea;
10) Prestipino Antonio;
11) Pignatone Gianfranco;
12) Polizzi Giovanni Paolo;
13) D'Agostino Filoreto.

Art. 3.

I sottoindicati sono dichiarati idonei del concorso predetto:

1. Dessì Luigi;
2. Smirne Emanuele;
3. Scattarelli Nicola;
4. Ferrante Lucia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1976

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1976
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 331

(5236)

OSPEDALE DI MONTEGRANARO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 febbraio 1976, n. 17, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montegranaro (Ascoli Piceno) - tel. 88113.

(5300)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavalese (Trento) - tel. 2645-6-7-8.

(5372)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Revoca del concorso a due posti di assistente del pronto soccorso

Il concorso a due posti di assistente del pronto soccorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 22 aprile 1976, viene revocato.

(5354)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI MASSA MARITTIMA

Concorso a quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(5057)

OSPEDALE CIVILE «FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI URBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 febbraio 1976, n. 114 e 26 marzo 1976, n. 222, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del pronto soccorso;
un posto di assistente del servizio di audiologia (aggregato alla divisione otorino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino, via Puccinotti, 33.

(5253)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 marzo 1976, n. 211, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino, via Puccinotti, 33.

(5416)

OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
due posti di assistente anestesista;
sette posti di assistente chirurgo;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(5298)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 aprile 1976, n. 28, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia, indetto con deliberazione 25 novembre 1975, n. 480.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 maggio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Nuoro - tel. 31091-2-3-4-5.

(5299)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 febbraio 1976, n. 133, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV, 10 - tel. 5484.

(5255)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE «L. SPALLANZANI» DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 marzo 1976, n. 150, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roma, via Portuense, 292 - tel. 555433.

(5301)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI BARGA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 febbraio 1976, n. 15, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca) - tel. 0583/7026.

(5302)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI E CONVALESCENTI «MADONNA DOROTEA DA VERCELLI» DI BIOGLIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bioglio (Vercelli), via Rovella, 14 - telefono 441132-44.

(5303)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761210)